

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Cosenza  
*anche in qualità di Coordinatore Ufficio Giudice di Pace del Tribunale di Cosenza*

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Ill.mo Sig. Presidente Sezione Penale del Tribunale di Cosenza

Ill.mo Sig. Presidente della Sezione Gip/Gup del Tribunale di Cosenza

Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cosenza

**(bozza di)**

***“PROTOCOLLO PER CONTEMPERARE, NELLE UDIENZE PUBBLICHE E CAMERALI,  
L’ESIGENZA DI SPEDITEZZA PROCESSUALE CON IL DIRITTO ALL’EFFETTIVITÀ  
DELLA DIFESA TECNICA D’UFFICIO”***

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza e la Camera Penale di Cosenza “*Avvocato Fausto Gullo*” congiuntamente al Presidente del Tribunale di Cosenza (anche in qualità di Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace), al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cosenza, al Presidente della Sezione Gip-Gup del Tribunale di Cosenza, all’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza,

premessò che

- il Consiglio Nazionale Forense, successivamente all’entrata in vigore del Decreto legislativo n° 6 del 31 gennaio 2015 (pubblicato su G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015, che ha modificato l’art. 29 Disp. Att. c.p.p. e sostituito il comma 2 dell’art. 97 c.p.p), al fine di garantire l’effettività della difesa di ufficio, ha emanato, nella seduta del 22 maggio 2015, il “*Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio*” -di seguito semplicemente Regolamento- nonché ha elaborato, in data 15 luglio 2016, il testo delle “*Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’ufficio*” predisposte dalla Commissione difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato” -di seguito Linee guida- successivamente approvato in data 30 novembre 2016, tra gli altri, dalla Commissione difesa d’ufficio dell’Unione Camere Penali Italiane;
- la disciplina riguardante l’istituto della Difesa d’ufficio, prevista negli articoli 97) del codice di procedura penale, 29) e 30) delle Disposizioni di Attuazione dello stesso codice di rito, è stata condensata nell’articolo 11 del Regolamento, che costituisce un vero e proprio decalogo dei

“Doveri del difensore d’ufficio”, riportati nei seguenti termini: obbligo di prestare il patrocinio; impossibilità, senza giustificato motivo, di rifiutare l’assistenza o di interromperla; dovere di comunicare alla parte assistita le facoltà previste in tema di difesa d’ufficio; tutela dei diritti dell’assistito sino alla nomina di un difensore di fiducia; dovere, in caso di impedimento, di dare tempestiva e motivata comunicazione all’Autorità procedente ovvero di incaricare della difesa un avvocato iscritto nell’Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli Albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, di seguito, anche, “Elenco”; reperibilità, nel caso di inserimento nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti; obbligo di portare a compimento il mandato anche in caso di avvenuta cancellazione nei termini richiamati dalla lettera g) del citato articolo 11); - lo stesso articolo 11 del Regolamento prevede, altresì, al comma 3, la specifica “raccomandazione”, rivolta agli avvocati iscritti nell’Elenco, di: *... sollecitare il Giudice – anche tramite il Consiglio dell’Ordine, la Camera Penale di appartenenza o il CNF – a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica*”; parimenti, l’articolo 6) comma 1 delle Linee guida, prevede che: *“i difensori di ufficio e i COA sono destinatari di un dovere di vigilanza sull’indiscriminato ricorso, da parte del Giudice, alla sostituzione ex art. 97 comma IV e saranno tenuti a sollecitare il Giudice stesso a fare uso della predetta sostituzione in via eccezionale, al fine di evitare che tale strumento si traduca nella negazione della effettività della difesa tecnica con conseguente pregiudizio per l’imputato”*;

considerato che

-il Consiglio Nazionale Forense, al fine di tutelare concretamente il diritto dell’accusato (privo di difensore di fiducia) ad un’adeguata e specialistica difesa tecnica d’ufficio, ha previsto, al citato articolo 6 comma 2, la “menzione”, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, degli inadempimenti del difensore d’ufficio segnalati dall’Autorità Giudiziaria;

-tutto ciò premesso e considerato-

le Parti sottoscrittrici il presente Protocollo si impegnano ad osservare quanto segue.

1. Con riferimento ai casi previsti dall’articolo 97 comma 1 del codice di procedura penale - ferma restando la perentoria ed inderogabile disciplina codicistica in tema di nomina del difensore di ufficio dell’indagato/imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo per qualsiasi ragione- il Giudice, nel corso dell’udienza (pubblica o camerale cd. partecipata) dovrà procedere alla nomina del difensore d’ufficio esclusivamente mediante il “Servizio Centro Nomine Difese d’Ufficio” (cd. call center); parimenti procederanno il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria nel corso delle rispettive attività giudiziarie.

2. Con riguardo alle fattispecie disciplinate dall’articolo 97 comma 4 del codice di procedura penale - ferma restando la perentoria ed inderogabile disciplina codicistica in tema di nomina del difensore

di ufficio dell'indagato e dell'imputato che non hanno nominato un difensore di fiducia o ne sono rimasti privi per qualsiasi ragione- il Giudice, nel corso dell'udienza (pubblica o camerale cd. partecipata), dovrà procedere alla nomina del difensore d'ufficio esclusivamente mediante il "Servizio Centro Nomine Difese d'Ufficio" (cd. call center).

2.1. Limitatamente ai casi disciplinati dal citato articolo 97 comma 4, il Giudice, nel corso dell'udienza (pubblica o camerale cd. partecipata), sol che non possa designare il difensore d'ufficio mediante il "Servizio Centro Nomine Difese d'Ufficio" (cd. call-center), dovrà procedere, senza possibilità di alcuna deroga, mediante la consultazione dell'Elenco dei nominativi dei difensori d'ufficio di turno, che sarà trasmesso, a cura del COA di Cosenza, tempestivamente e comunque entro tre giorni dalla data dell'udienza (pubblica o camerale cd. partecipata), ai Dirigenti dei diversi Uffici Giudiziari del Tribunale di Cosenza

2.2. Al fine di rendere certa ed effettiva l'immediata assistenza in udienza da parte del difensore d'ufficio designato mediante la consultazione dell'Elenco nei termini del precedente punto 2.1), sarà garantita, da parte del COA e della Camera Penale di Cosenza, la presenza in aula del/i difensore/i di turno.

2.2.1. Esclusivamente nel caso in cui il difensore d'ufficio di turno indicato nell'Elenco dovesse essere assente in udienza, il Giudice dovrà procedere alla designazione del difensore d'ufficio immediatamente reperibile in aula.

Il Presidente del COA di Cosenza

Il Presidente della Camera Penale di Cosenza

Il Presidente del Tribunale di Cosenza

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cosenza

Il Presidente della Sezione Gip-Gup del Tribunale di Cosenza

Ufficio di Sorveglianza di Cosenza